

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 338

a iniziativa del Consigliere Rapa

presentata in data 16 gennaio 2020

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DEL FIGLIO

Art. 1*(Principi e finalità)*

1. La Regione riconosce la condizione di “figlio” all'interno della famiglia come condizione essenziale per giungere ad un pieno ed equilibrato sviluppo psicofisico e promuove la celebrazione del ruolo dei figli e la valorizzazione del ruolo della famiglia per una crescita sana ed equilibrata dei minori.

Art. 2*(Istituzione Giornata regionale del figlio)*

1. E' istituita la “Giornata regionale del figlio” quale momento per celebrare il diritto di ogni minore, e più in generale di ogni essere umano, a vivere il proprio ruolo di figlio all'interno di una famiglia.

Art. 3*(Celebrazioni della Giornata del figlio)*

1. All'ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito presso l'Assemblea legislativa regionale spetta l'individuazione della data della “Giornata regionale del figlio” e l'organizzazione delle celebrazioni.

2. Le Province e i Comuni della regione Marche, in occasione della “Giornata regionale del figlio”, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla celebrazione del ruolo dei figli e alla valorizzazione del ruolo della famiglia. In tale occasione possono essere organizzati eventi di sensibilizzazione e di informazione per i cittadini sugli strumenti e le procedure che la legislazione nazionale prevede per accogliere, in via temporanea o definitiva, i bambini e gli adolescenti che vivono fuori famiglia.

3. La Giornata di cui all'articolo 2, non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

4. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con le università e le istituzioni scolastiche regionali affinché, in occasione della “Giornata regionale del figlio”, le università e le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere e approfondire le tematiche relative alla condizione dei minori che vivono fuori famiglia in tutto il mondo, ai diritti riconosciuti ai minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e ad

ogni altra normativa, nazionale e internazionale, specie con riferimento al diritto di ogni minore a vivere in una famiglia.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dall'articolo 3, comma 1, quantificabili in euro 30.000,00 si provvederà con apposito stanziamento a decorrere dal bilancio di previsione 2021.